



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO RECANTE**  
**“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE**  
**STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE**  
**DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**  
**DEL PERSONALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA**  
**LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”**

- Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 22/11/2023

## INDICE

<b>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 - Soggetti interessati, funzioni e attività di accertamento IMU ai fini degli incentivi .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 – Costituzione del Fondo .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 – Destinazione e riparto del Fondo .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 –Criteri di erogazione degli incentivi .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 – Entrata in vigore .....</b>	<b>4</b>

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed ha per oggetto la costituzione e l'utilizzo di un fondo da destinare:
  - a) al potenziamento delle entrate delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;
  - b) al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU.

## **Articolo 2 - Soggetti interessati, funzioni e attività di accertamento IMU ai fini degli incentivi**

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi che collabora all'attività di accertamento, controllo e gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa, per il recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Sono interessati al presente Regolamento:
  - il Responsabile del Tributo;
  - il personale stabilmente assegnato all'Ufficio Tributi incaricato delle specifiche attività di accertamento.
3. Il Responsabile del Tributo è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo, designato con deliberazione di Giunta Comunale. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre ad apporre il visto di esecutività sui ruoli e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso di accertamento venga impugnato spetta a quest'ultimo assistere l'Ente nel contenzioso di fronte alle Corti di Giustizia Tributaria, fatti salvi i casi di particolare complessità per i quali può essere prevista la nomina di un consulente esterno all'Ente e di provata professionalità.
4. Al Personale dell'Ufficio Tributi spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, alla eventuale iscrizione a ruolo, fino al compimento della eventuale esecuzione coattiva.

## **Articolo 3 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
  - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma 2, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

#### **Articolo 4 – Destinazione e riparto del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi.
2. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali.
3. Tali risorse sono destinate ai soggetti di cui all'art.2 del presente Regolamento e saranno attribuite con le seguenti percentuali:
  - 20% alla Responsabile del Tributo;
  - 80% alle dipendenti che svolgono l'attività di accertamento (in parti uguali ciascuna pari al 40%);

#### **Articolo 5 – Criteri di erogazione degli incentivi**

1. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
3. In sede di assegnazione degli obiettivi di PEG dell'Ufficio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Ufficio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.
5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

#### **Articolo 6 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.